



Ospedale
di Circolo

Fondazione
Macchi

Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese
di rilievo nazionale e ad alta specializzazione

Regione Lombardia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del DIRETTORE GENERALE
Dr. Walter BERGAMASCHI

n. 666

del 12/06/2008

OGGETTO:

AZIENDA OSPEDALIERA - APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI SICUREZZA PER GLI STUDENTI CHE FREQUENTANO LE STRUTTURE AZIENDALI AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008

COADIUVATO

Dal Direttore Amministrativo
Dr. Sergio Tadiello

Dal Direttore Sanitario
Dr. Roberto Riva

Publicato all'Albo Pretorio
dell'Azienda il giorno
12 GIU. 2008

Per rimanervi affisso per 15 giorni
consecutivi

Esecutiva dal **12 GIU. 2008**
12/06/2008

L'atto si compone di 7. pagine, di
cui .5 pagine di allegati, parte
integrante.

Ufficio proponente: Gest. Tecnica patrim.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,

Preso atto

- che ai sensi dell'art. 18 – *Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente* comma 1 lett. e) del medesimo Decreto Legislativo, è obbligatorio prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico ;
- che ai sensi dell'art. 18 – *Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente* comma 1 lett. f) del medesimo Decreto Legislativo, è obbligatorio richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione

Constatata la necessità di salvaguardare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di coloro che frequentano in ragione dell'attività specificatamente svolta, le strutture dell'Azienda Ospedaliera in modo regolare (studenti, specializzandi, dottorandi, tirocinanti, laureati, borsisti ecc.) in forza di convenzioni in essere con altri Enti e/o Aziende, e che pertanto sono equiparati a lavoratori,

Considerato che per quanto suesposto il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale ha provveduto a redigere il “ Regolamento per Studenti “, nel quale sono riportate le azioni che dovranno essere intraprese, nonché le norme comportamentali da seguire al fine di tutelare l'incolumità della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all'interno

Il Responsabile dell'Ufficio proponente: Ing. Giuseppe Rossi

Il Responsabile del procedimento: Geom. Fabio Alonzi

delle strutture Aziendali;

Acquisito il parere della Direzione Medica;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa e qui tutte integralmente richiamate per relazione:

1. di approvare il “ Regolamento per Studenti “ (allegato 1) nel quale sono riportate le azioni che dovranno essere intraprese, nonché le norme comportamentali da seguire al fine di tutelare l'incolumità della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all'interno delle strutture Aziendali;
2. di rimandare a successivo provvedimento deliberativo eventuali osservazioni in merito ai contenuti del documento;
3. di dare mandato ai Responsabili ed ai Dirigenti delle varie UU.OO., circa la divulgazione ed il rispetto dei contenuti del Regolamento stesso.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Walter Bergamaschi)

Walter Bergamaschi

Delib. N.

666

del

12-6-2008

U.O. U.O. GTP/AMP



U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale – Servizio di Prevenzione e Protezione
Responsabile: Fabio Alonzi

REGOLAMENTO DI SICUREZZA PER GLI “STUDENTI”

In applicazione del Decreto Legislativo 9.04.2008 n. 81 e norme ad esso correlate

Articolo 1

1. Gli studenti di ogni corso di studio pre e post laurea, gli specializzandi, i dottorandi, i tirocinanti, i laureati frequentatori, i borsisti e gli studenti stranieri frequentanti le strutture Aziendali in base ad accordi internazionali o corsi singoli (nel prosieguo denominati semplicemente “studenti”), sono equiparati ai lavoratori se frequentano in modo regolare le strutture ospedaliere in ragione dell’attività specificatamente svolta, e sono esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.

Articolo 2

1. Ciascun studente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di apprendimento, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, seguendo le istruzioni ricevute e ai mezzi a disposizione.
2. In particolare lo studente:
 - a) osserva le disposizioni e le istruzioni date dal referente (direttore di Dipartimento, direttore di U.O., preposto di laboratorio, addetto all’emergenza) allo scopo della protezione collettiva e individuale;
 - b) utilizza correttamente, le apparecchiature, le attrezzature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - c) utilizza in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione;
 - d) segnala immediatamente al referente i guasti dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c) e le altre eventuali condizioni di pericolo;
 - e) non rimuove o modifica i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - f) non compie di sua iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o degli altri;
 - g) si sottopone a controlli sanitari se previsti nei suoi confronti;
 - h) contribuisce assieme al referente all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute durante l’apprendimento.

Handwritten initials and number:
G
P.3

Articolo 3

1. Lo studente riceve informazioni tramite il responsabile per la sicurezza (Responsabile U.O. nella quale svolge l'attività) e un'adeguata informazione su:
 - a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività della struttura in generale;
 - b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
 - c) gli eventuali rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni in materia;
 - d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle apposite schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - e) le procedure che riguardano le emergenze e le figure di riferimento;
 - f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente.
2. Lo studente che può essere esposto ad un pericolo grave ed immediato riceve ogni informazione necessaria circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare.

Articolo 4

1. Lo studente riceve una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento alle strutture frequentate e all'attività specificatamente svolta.

Articolo 5

1. Lo studente ha cura delle attrezzature di lavoro messe a sua disposizione, non vi apporta modifiche di sua iniziativa e segnala immediatamente al referente qualsiasi difetto od inconveniente rilevato. Inoltre, le usa correttamente secondo le istruzioni e gli addestramenti ricevuti.

Articolo 6


1. Lo studente usa i dispositivi di protezione individuale (DPI) messi a sua disposizione, cioè qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta allo scopo di proteggere contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza e la salute durante l'attività di apprendimento, e ogni complemento o accessorio destinati a tale scopo.
2. Inoltre, usa i DPI conformemente alle istruzioni ricevute, ne ha cura, non vi apporta modifiche e li riconsegna dopo l'uso.

Azienda ospedaliero-universitaria Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi
di rilievo nazionale e ad alta specializzazione – Regione Lombardia

Direzione e sede viale Borri 57 21100 Varese tel. 0332-278.111 fax 0332-261440 P.Iva e C.F. 00413270125

www.ospedativarese.net e-mail: direzione.generale@ospedale.varese.it

Riferimento: Geom. Fabio Alonzi tel./fax 0332.278.978-cell.3357801876 e-mail: fabio.alonzi@ospedale.varese.it


P. 4



3. Articolo 7

1. Lo studente non movimentata manualmente carichi superiori o uguali ai valori limite previsti dalla normativa italiana (kg. 30 maschi, kg. 20 femmine). In caso di movimentazione di carichi inferiori a tali limiti (pacchi di libri, carta, prodotti, ecc.) osserva le informazioni e le indicazioni ricevute. Se ha qualche incertezza relativamente al peso o all'assetto del carico, chiede informazioni al referente.

Articolo 8

1. Per l'uso di attrezzature munite di videoterminali lo studente osserva le informazioni ricevute riguardo alle modalità di svolgimento dell'attività e la protezione degli occhi e della vista.

Articolo 9

1. Lo studente che frequenta un'area in cui vengono svolte attività nelle quali si può essere esposti ad agenti cancerogeni, osserva scrupolosamente le misure tecniche, organizzative e procedurali previste nell'area stessa.
 - 1) osserva le misure igieniche ed in particolare:
 - a) usa i servizi igienici appropriati ed adeguati;
 - b) usa idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
 - c) usa i DPI messi a disposizione e collabora nel tenerli custoditi nei luoghi determinati, puliti e in perfetta efficienza;
 - d) non assume cibi e bevande, e non fuma, nelle aree di possibile esposizione.
 - 2) riceve le informazioni e le istruzioni circa i rischi per la salute connessi all'impiego di agenti cancerogeni, compresi i rischi supplementari dovuti al fumare, ed in particolare per quanto riguarda:
 - a) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
 - b) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da prendere per ridurre al minimo le conseguenze.
 - 3) abbandona immediatamente l'area interessata da eventi imprevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala ad agenti cancerogeni, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione e ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Articolo 10

1. Lo studente che frequenta un'area in cui vengono manipolati agenti biologici, osserva scrupolosamente le misure tecniche, organizzative e procedurali previste nell'area stessa.
2. Inoltre, osserva le misure igieniche ed in particolare:
 - a) usa i servizi sanitari adeguati dotati di doccia con acqua calda e fredda e, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
 - b) usa indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
 - c) collabora affinché i DPI siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione;
 - d) si toglie all'uscita della zona lavoro gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici e collabora in modo che gli stessi vengano conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti;
 - e) non assume cibi e bevande, e non fuma, nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione.
3. Nel caso specifico di frequenza tiene conto della possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti.
4. Nel caso specifico di frequenza in laboratori e di stabulari comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 per la ricerca, didattici e diagnostici, lo studente tiene conto dell'obbligo di adottare idonee misure di contenimento e tiene conto della possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti.
5. Lo studente abbandona immediatamente la zona interessata ad incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, cui possono accedere soltanto gli addetti ai necessari interventi con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
6. Lo studente segnala immediatamente al referente qualsiasi incidente relativo all'uso di agenti biologici.
7. In particolari attività nelle quali la valutazione del rischio evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, lo studente riceve informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
 - a) rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
 - b) la precauzione da prendere per evitare l'esposizione;
 - c) le misure igieniche da osservare;
 - d) la funzione degli indumenti protettivi e dei DPI e il loro corretto impiego;
 - e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
 - f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.

Articolo 11

1. La studentessa gestante, puerpera o in periodo di allattamento informa tempestivamente il referente del proprio stato affinché il Medico Competente verifichi l' idoneità all'attività.

Articolo 12

1. Per le norme organizzative e comportamentali inerenti il regolare svolgimento delle attività all'interno di singoli laboratori o gruppi di laboratori, si fa riferimento ad appositi regolamenti adottati o da adottarsi da parte dell' Azienda Ospedaliera.

Tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

E' fatto obbligo da parte delle lavoratrici comunicare formalmente al proprio responsabile il proprio stato di gravidanza non appena accertato per l'adozione delle norme all'uopo previste.

Azienda ospedaliero-universitaria Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi
di rilievo nazionale e ad alta specializzazione – Regione Lombardia

Direzione e sede viale Borri 57 21100 Varese tel. 0332-278.111 fax 0332-261440 P.Iva e C.F. 00413270125

www.ospedativarese.net e-mail: direzione.generale@ospedale.varese.it

Riferimento: Geom. Fabio Alonzi tel./fax 0332.278.978-cell.3357801876 e-mail: fabio.alonzi@ospedale.varese.it

